



## IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

### Avvocato Antonio Rocca

ha emesso la seguente decisione nei confronti della signora **Davydenco Angelina (tessera F.I.S.E. n.017768/C)** e dell'**Eucalipto Green Club A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3501151)**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, signor Acreman Giammarco.

\*\*\*\*\*

Con comunicazione del 20 dicembre 2021 il signor Antonio Forte, Presidente di Giuria del Concorso Regionale B0\* di Salto Ostacoli, svoltosi nei giorni 18-19 dicembre 2021, presso il Circolo Ippico Stella Maris, con sede in Ostia Antica (RM), ha segnalato che “(...) *in prima giornata di concorso (18/12/21) venivo chiamato in giuria dall'ufficiale di gara Sig. Fabio Nardi per la verifica di un binomio, ed esattamente la concorrente senior Davydenco Angelina, iscritta fuori classifica nella cat. B110 con il cavallo HYPERION RED (microcip n. 380271000020067), numero di testiera 246. Contrariamente a quanto indicato dai dati segnaletici inseriti sull'ordine di partenza, partecipava alla categoria con un cavallo baio anziché sauro. Dopo il suo percorso la steward Nicoletta Freddi come da mie indicazioni accompagnava il cavallo presso le scuderie. Nell'immediato insieme al veterinario di servizio Riccardo Mastrovalerio mi recavo presso le stesse per verificare l'identità del cavallo. Non è stato possibile identificare il cavallo in quanto sprovvisto sia di microcip che di passaporto. Più tardi il veterinario di servizio è stato chiamato nelle scuderie in quanto il cavallo in questione mostrava dolori colici, inizialmente gestiti in loco e per i quali lo stesso consigliava di portarlo in clinica o nella scuderia di appartenenza, di lì a poco è stato trasportato nella propria scuderia. Ovviamente seppur fuori gara, nelle classifiche ufficiali il cavallo in esame è stato squalificato. Il giorno seguente ci è stato consegnato il passaporto identificativo del cavallo presente al concorso, e precisamente si trattava di DIORADO'S BOY numero 011058033201, dai dati segnaletici riportati sul passaporto si confermava che il cavallo esaminato non corrispondesse a quello iscritto al concorso con il nome di HYPERION RED.*”.

Per le condotte segnalate, questo Giudice ha ritenuto di dover avviare un procedimento disciplinare nei confronti della signora Davydenco Angelina e dell'Eucalipto Green Club A.S.D., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, presso cui l'atleta risulta tesserata, fissando la data per l'adozione della decisione per il giorno 21 gennaio 2022, e concedendo alle parti, ai sensi



Federazione Italiana Sport Equestri

dell'articolo 39 comma 1 del Regolamento di Giustizia, la facoltà di presentare memorie e/o documenti sino a due giorni prima di quello fissato per l'adozione della decisione.

Alcuna memoria è pervenuta nell'interesse delle parti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della documentazione in atti risulta pacifica la circostanza dello scambio dei cavalli ovvero che la signora Davydenco Angelina abbia partecipato e montato un equide diverso "DIORADO'S BOY" rispetto a quello iscritto al Concorso "HYPERION RED" e che tale condotta antiregolamentare sia emersa solo dopo controllo del microchip effettuata dal Medico-Veterinario, su preventiva segnalazione dello stesso Presidente di Giuria.

Prima di allora né l'atleta, né tantomeno alcun referente dell'Eucalipto Green Club A.S.D. si è adoperato per segnalare l'irregolarità.

La condotta contestata costituisce una violazione dell'art. 116, comma 6, del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, in quanto le sostituzioni dei cavalli in Concorso sono ammesse "purché richieste almeno entro le ore 24,00 del giorno precedente l'inizio delle gare" nonché violazione dell'articolo 365.6 del Regolamento Generale - Libro VII - Cavalli e Cavalieri, che attribuisce al cavaliere la responsabilità circa la "puntuale rispondenza dell'identità del cavallo presentato a partecipare a categoria, gara o partita risponde il cavaliere che partecipa alla manifestazione con detto cavallo (...)".

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di Giustizia, inoltre, l'Eucalipto Green Club A.S.D., e per esso il suo legale rappresentante, è responsabile per gli illeciti commessi anche dai propri Tesserati, salvo che non dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli.

Le parti non hanno depositato alcuna memoria difensiva anche solo per ravvedersi della condotta realizzata.

A fronte di quanto sopra, nei confronti dell'atleta Davydenco Angelina, tenuto conto delle violazioni regolamentari sopra descritte che costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di Giustizia, nonché condotte contrarie ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 13bis Statuto CONI e articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI, questo Giudice ritiene congrua l'applicazione, ex art. 6.1 punto IV del Regolamento di Giustizia, della sanzione della sospensione per Mesi 2 (due) dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche. Tale sospensione comporta per il cavaliere contestualmente l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box). Tale sanzione comporta



Federazione Italiana Sport Equestri

contestualmente la sospensione della qualifica di istruttore o tecnico, ove rivestita, nelle manifestazioni sportive sotto l'egida F.I.S.E.

Nei confronti dell'Eucalipto Green Club A.S.D., in persona del legale rappresentante, signor Acreman Giammarco, invece, questo Giudice, ai sensi degli articoli 4 e 6.1 punto III del Regolamento di Giustizia, ritiene congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda di €1.000,00 (euro mille/00).

#### P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 4 e 6 del Regolamento di Giustizia, l'articolo 13bis Statuto CONI, gli articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI, l'articolo 116 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, l'articolo 365 del Regolamento Generale - Libro VII - Cavalli e Cavalieri,

#### APPLICA

➤ alla signora **Davydenko Angelina (tessera F.I.S.E. n.017768/C)**, ex art. 6.1 punto IV del Regolamento di Giustizia, la sanzione della **sospensione per Mesi 2 (due)** dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche. Tale sospensione comporta per il cavaliere contestualmente l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box). Tale sanzione comporta contestualmente la sospensione della qualifica di istruttore o tecnico, ove rivestita, nelle manifestazioni sportive sotto l'egida F.I.S.E.;

➤ all'**Eucalipto Green Club A.S.D. (codice F.I.S.E. n.3501151)**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, signor Acreman Giammarco, ex art. 6.1 punto III del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'**ammenda di €1.000,00 (euro mille/00)**.

#### MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 21 gennaio 2022

*f.to* il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Antonio Rocca